



COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

Ordinanza N.

45

Data di registrazione

03/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CAMPAGNA PREVENZIONE INSIDIE STRADALI ANNO 2025

IL SINDACO

Vista la nota prot. N. 57769 del 02.10.2025, avente ad oggetto “Campagna prevenzione insidie stradali”, con la quale la Città Metropolitana di Catania – Centro Direzionale Nuovaluce – 2° Dipartimento - 1° Servizio - EQ n. 9 – Manutenzione stradale, nel fare riferimento a precise e puntuali disposizioni del vigente Codice della Strada, (articoli 29, 30, e 31), richiamava altresì l'attenzione sulla necessità di tenere in debita considerazione i recenti fenomeni atmosferici che hanno interessato numerose aree del territorio della provincia di Catania; di considerare, altresì, che l'attuale stagione autunnale è caratterizzata da numerosi e spesso intensi eventi meteorici che determinano, lungo le arterie di competenza del su citato Ente Provinciale, situazioni di pericolo e/o disagio per la circolazione veicolare che ivi si svolge; che spesso si riscontrano fondi agricoli arati fino al margine stradale, con la conseguente eliminazione della cunetta di scolo, circostanza, questa, che determina sia il danneggiamento del corpo stradale e delle sue pertinenze, sia grave pregiudizio per la circolazione dei veicoli, a causa del riversamento dei materiali sulla sede stradale (fanchiglia, materiale lapideo, ecc.); che nel recente passato l'Ente Città Metropolitana di Catania è stato costretto ad intervenire al fine di rimuovere dal piano viabile delle strade di propria competenza il terriccio e/o i materiali fangosi/lapidei provenienti (a seguito dei violenti acquazzoni che periodicamente si abbattano su ampie zone del territorio provinciale): 1) da alcune strade e/o pertinenze di competenza comunale site a monte delle arterie provinciali; 2) da strade private anche di penetrazione ai fondi agricoli; 3) di crollo di manufatti a sostegno dei fondi sovrastanti la sede stradale; che la mancata potatura dei rami degli alberi, che seppur posti all'interno di proprietà private, si protendono verso il piano viabile delle strade di competenza dell'Ente Provinciale, determina situazioni di pericolo per la circolazione veicolare.

Tenuto conto che, in considerazione degli aspetti e delle circostanze sopra evidenziati, la Città Metropolitana di Catania invitava i Sindaci dei Comuni della Provincia, ciascuno per le rispettive competenze territoriali, nell’ottica di un’azione sinergica tra Enti Pubblici tesa a migliorare e a rendere più funzionale la sicurezza della circolazione veicolare, ad adottare/reiterare apposite Ordinanze al fine invitare/diffidare i proprietari dei fondi adiacenti alle strade di competenza della Città Metropolitana di Catania alla scrupolosa e puntuale osservanza degli articoli del Codice della Strada anzidetti, al fine di scongiurare l’originarsi di situazioni di pericolo che pregiudichino la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, nonché a provvedere affinché dalle strade di competenza comunale o private che intersecano strade di competenza della Città Metropolitana di Catania, non si ivi riversino acque meteoriche, terriccio e/o materiali fangosi/lapidei .

Ritenuto, dunque, che al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, preservando la pubblica incolumità dai rischi connessi al verificarsi di gravi incidenti stradali, questo Ente reputa sia necessario ed indispensabile che venga data puntuale esecuzione, nell’intero ambito territoriale di propria pertinenza, agli adempimenti prescritti dalle norme su citate del C.d.S...

Vista la normativa di riferimento sopra citata.

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.07.2008, n. 125, di conversione del decreto legge 23.05.2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

Dato atto che sussistono i presupposti, in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, per emettere ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs n. 267/2000.

Visto l'art. 8, comma 3 della L. 241/90 "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulta particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"
Visto il vigente Statuto del Comune di Paternò.

Visto l'art. 650 c.p. dal titolo l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, ai sensi del quale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00.

ORDINA

A tutti i proprietari o aventi diritto dei fondi sovrastanti le sedi delle strade provinciali ricadenti nell'ambito territoriale di appartenenza al Comune di Paternò, ovvero adiacenti alle strade di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania, di voler provvedere alla scrupolosa e puntuale osservanza degli articoli del Codice della Strada sopra citati (articoli 29, 30, e 31).

Per quanto sopra, si rammenta ai proprietari dei fondi sovrastanti le sedi stradali di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania, che: le stesse non sono un ricettacolo delle acque meteoriche che cadono sul loro fondo; il materiale lapideo e/o terroso proveniente da crolli di manufatti di sostegno a detti fondi devono essere prontamente rimossi a cura e spese degli stessi; la manutenzione e l'eventuale riparazione o ricostruzione di manufatti funzionali a sostenere i loro fondi è a loro esclusivo carico (comma 4 dell'art. 30 del Codice della Strada).

L'eventuale violazione delle singole disposizioni contenute nei su citati articoli del C.d.S., comporterà, a carico dei trasgressori, la comminazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie al riguardo previste e, in alcuni casi, anche la conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del Capo I, Sezione II del titolo IV del C.d.S..

Vengono fatte salve le responsabilità di natura penale che potrebbero derivare dalla violazione delle predette disposizioni.

Pertanto, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni normative con il presente atto richiamate, saranno a carico dei proprietari o aventi diritto sopra citati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

Il presente è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia sezione di Catania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza viene trasmessa:

Alla Prefettura di Catania - all'Ente Città Metropolitana di Catania – All'Ufficio Albo Pretorio, per la relativa pubblicazione – Al IV Settore Lavori Pubblici – Al V Settore Ecologia - Manutenzione ed Impianti - Al VI Settore Polizia Municipale – Al VII Settore Finanziario – Tributario – Economato - Al X Settore Urbanistica. Si dispone a che sia data massima visibilità della presente Ordinanza, a mezzo stampa, affissione e venga pubblicata sul sito del Comune e sui social istituzionali dell'Ente.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento: Antonino La Spina

Il Sindaco

ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)